




Le novità di [Eurojusitalia](https://www.eurojusitalia.eu/)

Aggiornamento al 26 gennaio 2026



**Legittimità del Protocollo Italia-Albania: nuovo rinvio pregiudiziale della Corte d'appello di Roma.** Salgono a cinque i rinvii pregiudiziali della Corte d'appello di Roma sulla legittimità del Protocollo Italia-Albania, dopo i precedenti quattro rinvii del mese di novembre 2025 (cause C-706/25, *Comeri*; C-707/25, *Sidilli*; C-736/25, *Peordi*; C-737/25, *Peordi II*) tutti in <https://www.eurojusitalia.eu/>  
Ordinanza di rinvio pregiudiziale del 14.1.2026, causa **C-11/26**, *Peordi III*



**Il tetto ai ricavi di mercato dell'energia elettrica e il diritto dell'Unione: la risposta a tre quesiti pregiudiziali.** L'art. 5, par. 4, della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e gli artt. 6-8 del regolamento (UE) 2022/1854, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, non ostano (anche in riferimento ai considerando, che non hanno valore giuridico vincolante, degli atti giuridici in questione) a una normativa nazionale che fissi un tetto ai ricavi dei produttori idroelettrici ad acqua fluente senza garantire che tali produttori conservino il mantenimento del 10% dei loro ricavi che eccedano tale tetto. La Corte ha altresì ritenuto che le norme di diritto UE non ostano al tetto fissato dalla legge italiana sulla base della media dei prezzi del periodo 2010-2020, purché tale prezzo non pregiudichi la redditività delle aziende (gli investimenti) nel settore delle energie rinnovabili. Infine, la Corte ha ritenuto che le norme di diritto UE non ostano alla mancata previsione, nelle norme nazionali, di un tetto per i ricavi provenienti dalla vendita di combustibili

fossili o di un tetto differenziato per ogni singola tecnologia, mancando un obbligo generale per gli Stati in tal senso.

Sentenza del 22.1.2026, causa **C-423/23**, *Secab*, su rinvio pregiudiziale del TAR Lombardia, in <https://www.eurojusitalia.eu/>



**Libera circolazione, parità di trattamento e integrazione al minimo dell'assegno di invalidità: “stop” ai requisiti contributivi discriminatori per i lavoratori migranti.** Non è conforme al diritto UE (regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale) la disciplina italiana che, per riconoscere l'integrazione al trattamento minimo dell'assegno di invalidità ai lavoratori con contributi maturati all'estero, richiede ai predetti almeno dieci anni di lavoro in Italia. La legge nazionale, imponendo ai lavoratori “esteri” requisiti più severi per il riconoscimento dell'integrazione (10 anni di lavoro contro i 5 richiesti ai lavoratori “stanziali”) viola la parità di trattamento. L'articolo 6 del regolamento impone di considerare i periodi di contribuzione maturati in altri Stati membri come se fossero stati maturati nello Stato di residenza. Sentenza del 22.1.2026, causa **C-633/24**, *Sovisso* su rinvio pregiudiziale della Corte di Cassazione, in <https://www.eurojusitalia.eu/>